

Schema Di Convenzione

Tra

La Provincia Di Venezia

e

_____ (Associazione di Categoria) _____

Per

la realizzazione nel settore turistico-alberghiero di interventi a favore di lavoratori coinvolti in stati di crisi aziendale nella provincia di Venezia.

L'anno

TRA

PROVINCIA di VENEZIA (di seguito, per brevità, "Provincia"), codice fiscale ..., con sede in ..., rappresentata da ..., che interviene nella sua qualità di e come tale domiciliato presso

E

(Associazione di categoria), codice fiscale ..., rappresentato da ..., che interviene nella sua qualità di Rappresentante Legale, e come tale domiciliato presso

PREMESSO CHE

1. La Provincia di Venezia ha ricevuto dalla Fondazione Venezia una somma di Euro 100.000,00 quale contributo destinato al sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi economica e occupazionale che ha recentemente coinvolto diverse realtà anche del territorio della Provincia di Venezia;
2. Della somma ricevuta, una parte è già stata assegnata a precedenti iniziative di supporto di lavoratori di realtà produttive del veneziano;
3. Residua una cifra congrua a promuovere ulteriori azioni di sostegno all'occupazione e al reinserimento lavorativo;
4. L'andamento del mercato del lavoro nel corso del 2011 evidenzia come il settore dei servizi, in particolare quello relativo ai servizi turistici – alberghieri, sia quello in grado di attrarre un maggior numero di lavoratori, rispetto ad altri settori che maggiormente hanno risentito negativamente dell'emorragia di posti di lavoro;
5. Risulta conveniente ed opportuno con le risorse destinate dalla Fondazione Venezia, vista anche la naturale vocazione del territorio della Provincia di Venezia, intraprendere nuove iniziative per ricollocare nell'ambito del settore turistico-alberghiero, lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro, provenienti da altre esperienze lavorative, attraverso un percorso di qualificazione;
6. Le associazioni di categoria risultano essere i soggetti che maggiormente dispongono di strumenti conoscitivi, tecnici e relazionali tali da promuovere azioni incisive nel settore di interesse;
7. L'esito della comparazione delle proposte progettuali esperita dalla Provincia di Venezia che ha visto assegnato il punteggio maggiore in sede di valutazione alla proposta progettuale di _____;
8. Lo Statuto della Provincia di Venezia, che prevede come compito istituzionale dell'Ente, quello di *"superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nell'ambito provinciale anche al fine dell'affermazione del diritto al lavoro, della sua valorizzazione e tutela in tutte le sue possibili articolazioni .."* (art.2, comma 2, p.to c);
9. E' pertanto interesse della Provincia e di (Associazione di Categoria) promuovere e realizzare progetti coordinati con la finalità di ottenere agevolazioni per la rioccupazione che siano di supporto sia al settore economico rappresentato dall'associazione che ai lavoratori in situazione di disoccupazione involontaria;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premessa)

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituisce il primo patto.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. La presente convenzione ha lo scopo di agevolare l'occupazione di lavoratori usciti involontariamente dal mercato del lavoro e di supportarne il loro reinserimento attraverso strumenti ed agevolazioni per le aziende del settore turistico – alberghiero.

Articolo 3

(Azioni)

1. Le attività previste si articoleranno nelle seguenti azioni:
 - Accompagnamento al reinserimento lavorativo (orientamento e incrocio Domanda/Offerta);
 - Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo di durata pari a 3 mesi (di cui uno di formazione teorico-pratica e almeno 2 di esperienza in aziende del settore turistico-alberghiero);
 - Borsa di partecipazione / indennità di frequenza (€ 400/mese per 3 mesi);
 - Copertura spese assicurative per aziende ospitanti.
2. L'associazione di categoria è tenuta al rispetto di quanto contenuto nel progetto presentato e approvato con prot. ____ del _____.
3. Le azioni potranno essere realizzate direttamente o per il tramite ed in collaborazione con il soggetto partner individuato in sede di presentazione del progetto.
4. Ogni eventuale variazione rispetto a quanto previsto dal progetto presentato e approvato dovrà essere autorizzata dalla Provincia di Venezia.

Articolo 4

(Obblighi delle parti)

1. Obblighi della Provincia di Venezia
 - individuazione dei lavoratori destinatari delle azioni;
 - valutazione in itinere e finale del progetto.
2. Obblighi dell'Associazione di Categoria
 - ricognizione del mercato, finalizzata ad individuare fabbisogno di competenze richieste dalle aziende del settore;
 - formazione mirata dei lavoratori;
 - collaborazione con soggetto terzo individuato tra organismi formazione o servizi per il lavoro (che risultino alla data dell'avvio della collaborazione inseriti in elenchi regionali di soggetti accreditati ai sensi di L.R. 9 agosto 2002 n. 19 e art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3) per le attività di:
 - a. attivazione tirocinio;
 - b. implementazione e aggiornamento dati nelle banche dati condivise con CPI;
 - c. individuazione di aziende ospitanti, inserimento lavoratori, accompagnamento in ingresso e in uscita attraverso tutoraggio;
 - divulgazione / comunicazione;
 - gestione amministrativa progetto e relativa rendicontazione;
3. La Provincia e (Associazione di Categoria) si impegnano per i rispettivi obblighi a fornire i dati e le informazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione.

Articolo 5
(Coperture Assicurative)

1. (Associazione di categoria) si impegna a stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando espressamente la Provincia di Venezia da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
2. (Associazione di categoria) si impegna a stipulare idonee assicurazioni finalizzate a risarcire i danni che nell'espletamento delle attività finanziate dovessero derivare ai partecipanti e/o a terzi.

Articolo 6
(Responsabilità)

1. La Provincia di Venezia rimane del tutto estranea ai contratti che l'Associazione conclude con terzi a qualunque titolo, in relazione all'esecuzione del progetto.
2. (Associazione di categoria) esonera da ogni responsabilità la Provincia per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.
3. La Provincia è inoltre sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti del lavoro, di prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

Articolo 7
(Autorità di controllo)

1. La Provincia di Venezia svolge attività di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del progetto nel rispetto delle disposizioni in materia.
2. Il controllo, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli enti in riferimento alla corretta e conforme realizzazione da parte degli organismi di formazione dei progetti approvati in rapporto alle disposizioni in materia di regolarità dell'esecuzione e conformità alle norme, sarà effettuato attraverso verifiche documentali o, se necessario, mediante controlli in loco.
3. In caso di scostamenti sostanziali riscontrati nella documentazione presentata in fase di progettazione o di gestione delle attività, la Provincia di Venezia si riserva di decurtare una parte delle risorse economiche assegnate o, in casi gravi, di procedere con la risoluzione della convenzione.

Articolo 8
(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha la durata di dieci mesi decorrenti dalla data di stipulazione della presente, fatte salve eventuali proroghe concordate tra le parti e finalizzate all'intero compimento degli intenti progettuali.

Articolo 9
(Recesso)

1. Ciascun soggetto può recedere dalla convenzione, con decorrenza degli effetti dalla data di comunicazione scritta del recesso.
2. Anche nel caso di recesso, le Parti sono tenute ad adempiere agli obblighi derivanti da contratti conclusi nel corso della validità della presente convenzione ed ancora non adempiuti e il recesso ha effetto dal 1° del mese successivo al completo adempimento dell'ultima delle obbligazioni contrattuali.

3. In particolare, in caso di recesso da parte di (Associazione di Categoria), la stessa è tenuta a garantire la piena realizzazione dei tirocini avviati, fino al raggiungimento del termine naturale inizialmente previsto.
4. In caso di recesso anticipato da parte della Provincia di Venezia, la stessa si farà carico di garantire il completo svolgimento delle attività fino ad allora avviate.

Articolo 10
(Rapporti finanziari)

1. Il corrispettivo per la realizzazione del progetto, determinato in € 54.099,69 sarà corrisposto, su richiesta scritta dell'Associazione di categoria, con la seguente tempistica:
 - 30% a fronte della dichiarazione di aver avviato almeno 5 dei 30 stage previsti dal progetto;
 - la rata di saldo sarà erogata a conclusione di tutte le attività contemplate dal progetto, previa consegna di relazione finale che evidenzia le azioni svolte e l'elenco degli utenti seguiti, unitamente a documentazione rendicontativa delle spese sostenute.
2. La rendicontazione dovrà avvenire entro due mesi dal termine della realizzazione delle attività. Dovrà essere consegnata alla Provincia di Venezia la documentazione amministrativo-contabile necessaria a giustificare le spese sostenute, in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti in materia. La documentazione deve consentire di individuare chiaramente le spese sostenute per fare fronte alle attività progettuali rispetto ai costi delle altre attività dell'Associazione di Categoria.
3. (Associazione di categoria) si impegna a restituire alla Provincia eventuali residui sulla voce relativa a borse di partecipazione.
4. Su richiesta della Provincia, l'associazione dei categoria può reimpiegare gli eventuali residui per la copertura di ulteriori tirocini a favore di nuovi lavoratori.

Art. 11
(Normativa sulla sicurezza sul lavoro e privacy)

1. Il partner si obbliga a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Il partner, inoltre, si obbliga al rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 (Tutela della privacy) e successive modifiche ed integrazioni. Gli operatori garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite dalle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio.

Articolo 12
(Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa espresso rinvio alle specifiche normative regionali in materia politiche attive del lavoro e di tirocini.

Articolo 13
(Registrazione)

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, secondo art. 5 del DPR 131/1986.

Provincia di Venezia

(Associazione di categoria)
